

Pubblicato il 16/05/2017

N. 00770/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 02041/2015 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2015, proposto da:

Comune di Cotronei, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Torchia, elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via A. De Gasperi, n. 48;

*contro*

Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;

*per l'annullamento*

- della nota della Regione Calabria – Autorità di Bacino Regionale, del 28 ottobre 2015, prot. n. 0319747.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. – Con la nota oggetto di impugnativa, meglio indicata in epigrafe, l'Autorità di Bacino Regionale ha sospeso, in attesa di ulteriori verifiche ed accertamenti, la precedente nota dell'11 marzo 2015, prot. n. 79395, con cui era stata data notizia dell'approvazione, da parte del Comitato Istituzionale, della nuova carta dei vincoli idraulici nelle aree del Centro Termale di Cotronei.

Nel provvedimento si legge che da un sopralluogo avvenuto in data 27 ottobre 2015 è risultato che l'argine in destra idraulica a protezione del Centro Termale appare difforme da quello riportato negli atti dell'Autorità, in forza dei quali era stato espresso parere favorevole alla sua realizzazione, pur con prescrizioni.

2. – Il Comune di Cotronei ha impugnato il provvedimento d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendone l'annullamento.

Premesso che la riclassificazione dell'area interessata era avvenuta a seguito di interventi di difesa spondale dell'alveo fluviale da essa promossi, l'amministrazione ricorrente ha dedotto cinque motivi di ricorso:

*I) Violazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241.*

La nota sarebbe irrimediabilmente carente sotto il profilo motivazionale.

*II) Violazione dell'art. 21-*quater* l 7 agosto 1990, n. 241.*

Il provvedimento impugnato non indicherebbe le gravi ragioni che hanno indotto alla sospensione della precedente decisione, né fisserebbe il necessario limite temporale di efficacia della sospensione; inoltre, non sarebbe stato adottato dal medesimo organo che aveva emesso il

provvedimento sospeso.

III) Violazione dell'art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241.

All'amministrazione comunale non sarebbe stato consentito di partecipare al procedimento.

IV) Violazione dell'art. 12 l. 18 maggio 1989, n. 183, degli artt. 5, 7 e 8 l.r. 29 novembre 1996, n. 35, dell'art. 2 delle Norme Tecniche del P.A.I.

Solo il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico, avrebbe potuto sospendere l'efficacia del precedente provvedimento, assunto secondo tale modalità procedimentale.

V) Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento, mal governo dell'azione amministrativa per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

3. – La Regione Calabria si è costituita a difesa del provvedimento impugnato.

4. – Negata, con ordinanza del 20 gennaio 2016, n. 34, la tutela cautelare invocata dalla parte ricorrente, il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 10 maggio 2017.

5. – In vista dell'udienza il Comune di Cotronei ha evidenziato che, con verbale del 25 ottobre 2016, l'Autorità di Bacino Regionale ha revocato il provvedimento impugnato.

È dunque cessata la materia del contendere.

Nondimeno, l'amministrazione ricorrente ha insistito per la condanna della Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite, onde occorre esercitare un sindacato virtuale per verificare la fondatezza del ricorso.

6. – Il Collegio ritiene che il ricorso avrebbe meritato accoglimento.

La nota oggetto di impugnativa è qualificabile come misura cautelare, essendo intesa a sospendere l'efficacia di una precedente determinazione amministrativa nelle more di ulteriori verifiche e accertamenti in ordine alla

difformità riscontrata tra realtà fattuale e sua rappresentazione documentale.

Tuttavia, in difformità dall'art. 21-*quater* l. 7 agosto 1990, n. 241:

a) non è stata adottata dal medesimo organo che aveva emanato il provvedimento sospeso, e cioè dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, bensì dal Segretario Generale;

b) non prevede espressamente il termine della sospensione;

c) è carente sotto il profilo motivazionale, in quanto non si comprende in cosa consista la difformità rilevata, né come essa possa incidere sulla valutazione del rischio idraulico; inoltre, non sono indicate le gravi ragioni che hanno consigliato l'adozione del provvedimento cautelare.

Le spese di lite sopportate dal Comune di Cotronei vanno quindi rimesse dalla Regione Calabria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna la Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, alla rimesse, in favore del Comune di Cotronei, in persona del suo Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

Germana Lo Sapio, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Tallaro**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Salamone**

IL SEGRETARIO